

17 Novembre 2007 - Edizione delle 13 : 00



Ultima edizione | Info | Arretrati | Ricerca | Contatti | Newsletter
 english version | version française | Lo scadenziario | La biblioteca | In Edicola | Riflettori su...

Edizione del

17/11/2007 13:00

Stampa l'articolo | Segnala l'articolo | Invia un commento alla redazione

▶ Prima pagina

▶ Sommario

Rubriche

▶ Rassegna Stampa

▶ Commenti

▶ Notizie

▶ Giurisprudenza

▶ Dalle Regioni

▶ In libreria

▶ Dalla Gazzetta

▶ In Parlamento

▶ Comunicati


FISCO *periodico di informazione fiscale internazionale*



Documentazione tributaria

Commenti*Fisco e privacy***L'interesse pubblico nella diffusione dei dati reddituali**

Termini e modalità di divulgazione sono stabiliti dall'agenzia delle Entrate con apposito provvedimento



La privacy in ambito fiscale è frequentemente al centro dell'attenzione. Molti eventi - dalla divulgazione delle notizie sugli accertamenti ai campioni dello sport alle recenti assoluzioni in merito agli accessi non autorizzati all'Anagrafe tributaria - hanno portato alla ribalta il tema della riservatezza dei dati personali relativi ai redditi e, più in generale, alla posizione fiscale individuale.

Anche il Garante della privacy recentemente è stato chiamato a esprimersi, con provvedimento del 18 ottobre, su un caso che nei mesi scorsi ha tenuto desta l'attenzione dell'opinione pubblica. A marzo, alcune testate giornalistiche bolognesi hanno pubblicato in più giornate degli elenchi riportanti i dati reddituali di singoli contribuenti della città, suddividendoli per categorie professionali. L'Ordine provinciale dei dottori commercialisti ha presentato un reclamo al Garante contestando, alle società editoriali coinvolte e all'agenzia delle Entrate, l'avvenuta violazione delle norme sulla riservatezza dei dati personali riguardanti i propri iscritti. In particolare, l'Ordine da un lato ha contestato la legittimità dell'Amministrazione fiscale a divulgare i dati reddituali, dall'altro ha ritenuto violato il principio di correttezza del trattamento di tali dati, con particolare riferimento all'articolo comparso sull'edizione locale de *La Repubblica* ("*Incredibile: girano in Bmw e dichiarano 25 mila euro*" - 07/03/2007).

In realtà, nell'indirizzare le proprie contestazioni, l'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna ha sbagliato interlocutore. Infatti, nel caso in questione, i dati non sono stati diffusi dall'agenzia delle Entrate bensì dal Comune di Bologna, che li ha attinti dal sistema "Siatel", il quale permette agli enti locali il collegamento all'Anagrafe tributaria per poter svolgere in autonomia alcune funzioni impositive (articolo 3, comma 153, legge 662/96). La circostanza è stata successivamente ammessa dallo stesso Comune e confermata dalle testate giornalistiche coinvolte.

Questa iniziale inesattezza tuttavia ha fornito al Garante l'occasione per fare maggiore chiarezza sul tema della diffusione dei dati reddituali e fiscali. Nel caso di Bologna, infatti, i dati non avrebbero potuto essere diffusi, ma solo per questioni procedurali. Il Comune di Bologna, afferma il Garante, non ha rispettato le finalità istituzionali per i quali i dati accessibili da Siatel sono stati messi a disposizione. Tali finalità riguardano esclusivamente l'utilizzo degli stessi in funzione di attività impositive o accertative svolte dagli enti. Ciò non vuol dire, tuttavia, che i dati non possano essere diffusi se provengono dalla fonte istituzionalmente destinata a questo compito e se tale diffusione avviene all'interno di un contesto di regole. In particolare, nel provvedimento del 18 ottobre viene specificato che all'agenzia delle Entrate è demandata la pubblicazione di alcuni elenchi di contribuenti consultabili da chiunque.

In altri provvedimenti in materia di trasparenza (v. provvedimento del 2 luglio 2003), il Garante ha affermato che non vi è incompatibilità tra la protezione dei dati personali e determinate forme di pubblicità previste per finalità di interesse pubblico o della collettività. I dati raccolti dall'Amministrazione fiscale attraverso le dichiarazioni dei redditi possono essere resi pubblici (articolo 69, Dpr 600/1973). Tuttavia, i termini e le modalità con le quali mettere in atto questa diffusione sono stabiliti dall'agenzia delle Entrate con suo apposito provvedimento.

Aggiunge il Garante che *"nei più recenti provvedimenti l'Agenzia ha deciso di inserire negli elenchi i nominativi dei contribuenti con la sola indicazione della categoria prevalente di reddito e l'attività eventualmente esercitata, senza riportare anche i redditi dichiarati"* (provvedimento 18 ottobre 2007). Tale decisione, tuttavia, è da attribuirsi esclusivamente all'autonoma volontà dell'Agenzia che, aggiunge il Garante, ha ritenuto di omettere dalla pubblicazione delle liste i redditi dichiarati *"senza che ciò derivi da limitazioni imposte dal Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

In altre parole, è l'agenzia delle Entrate che, attraverso appositi provvedimenti, stabilisce se e come dare diffusione ai dati relativi alle posizioni reddituali dei contribuenti. Il principio cardine affermato è che, nella diffusione dei dati sui redditi tra diritto alla riservatezza dei singoli e difesa della trasparenza e dell'interesse pubblico, prevale quest'ultima, purché venga messa in atto in modo legittimo.

A ulteriore riscontro di quanto affermato, vi è il punto di vista della stampa e l'autonomia e deontologia della professione giornalistica. I chiarimenti che il Garante della privacy ha più volte espresso all'Ordine dei giornalisti in merito al trattamento dei dati reddituali collima con quanto affermato in riferimento alla legittimità di diffusione degli stessi da parte dell'Amministrazione fiscale.

Già nel settembre del 2000 il Garante, ha affermato che *"la circolazione a cura dei mezzi di informazione e la successiva pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, è ammessa senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati"*. Nel maggio 2004, tra le informazioni che i giornalisti possono chiedere di acquisire o conoscere legittimamente, il Garante annovera, tra le altre, *"l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti"*. Nella stessa sede, specifica che l'accesso ai documenti in possesso delle Pubbliche amministrazioni non può essere negato invocando strumentalmente la tutela dei dati personali, poiché quest'ultima si applica ai dati sensibili (informazione sull'origine razziale, etnica, sulle convinzioni religiose, politiche, sindacali, sulla sessualità e sullo stato di salute - articolo 4, Dlgs 196/2003).

La difficoltà per il giornalista di accedere ai documenti in possesso degli uffici pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi: chi richiede un documento deve dimostrare la necessità di disporre per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Una limitazione di ordine meramente procedurale, quindi, e non sostanziale: esattamente come quanto affermato per il caso di Bologna.

Giuseppe Alfano

english version 		version française 		Lo scadenziario		La biblioteca		In Edicola		Riflettori su...
Ultima edizione		Info		Arretrati		Ricerca		Contatti		Newsletter

FISCOoggi è una pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate
 Settore Comunicazione Istituzionale
 registrata al tribunale di Roma il 19.9.2001 con n. 405/2001
 Direttore responsabile Vittorio Riccioni
 Vicedirettore Claudio Borgnino

La decisione dell'Autorità della privacy dopo la controversia nata con la pubblicazione su Repubblica delle dichiarazioni commercialisti cantano vittoria

Il Garante: solo l'Agenzia delle entrate può diffondere i redditi

SI POSSONO pubblicare le dichiarazioni dei redditi. Ma la decisione sulla modalità della loro diffusione spetta solo all'amministrazione finanziaria, ovvero all'Agenzia delle Entrate. È questo il verdetto del Garante della Privacy sulla controversia nata dalla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi del 2004 iniziata da Repubblica a Bologna nel mese di febbraio, dopo mesi di richieste al Comune di rispettare la legge e tenere pubblici gli elenchi dei contribuenti. Quelli infatti non a scelta dei cittadini ma per decisione del Comune. Il Garante ha deciso di non intervenire in merito a scelta dell'ente pubblico. Il Comune di Bologna nel mese di febbraio, dopo mesi di richieste al Comune di rispettare la legge e tenere pubblici gli elenchi dei contribuenti. Quelli infatti non a scelta dei cittadini ma per decisione del Comune. Il Garante ha deciso di non intervenire in merito a scelta dell'ente pubblico.

Il Comune di Bologna nel mese di febbraio, dopo mesi di richieste al Comune di rispettare la legge e tenere pubblici gli elenchi dei contribuenti. Quelli infatti non a scelta dei cittadini ma per decisione del Comune. Il Garante ha deciso di non intervenire in merito a scelta dell'ente pubblico.

Quasi tutti i proprietari di bar e caffè denunciano 7000 euro, i gioiellieri 6000



Fila di contribuenti in posta per il pagamento dell'Ici

LUDIANO NIGRO

DOTTOR MANTU Canunata, si sente scomodi?

Lei è il direttore delle entrate del Comune, non in lei ad autorizzare la consultazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei giornalisti?

«Certo, e lo ritengo. Sapevo di dovermi sulla comune. Ma questa discussione andava aperta, e la legge che imponeva comuni di rendere pubblici gli elenchi, non è stata mai contestata. Ma non è un abuso, di un atto illegittimo, del resto convinto che quella scelta fosse giusta».

Per il Garante della Privacy il Comune sbagliò: non doveva fornire gli elenchi che vi aveva fornito l'Agenzia delle Entrate per fini interne.

«E noi rispettare quella disposizione. Chiedemmo all'Agenzia delle Entrate gli elenchi aggiornati perché vengano resi

Cannataro, direttore delle entrate del Comune: la nostra scelta era corretta

“Non finisce qui, per l'Autorità giusto pubblicare le dichiarazioni”

L'INTERVISTA

pubblici. Perché il punto è questo: in questa vicenda si è garantito che i redditi non vengono mai pubblicati. Il Comune ha fatto una scelta giusta, e la legge che impone ai comuni di rendere pubblici gli elenchi dei contribuenti, il Garante ora ha detto no alla scelta sbagliata, ma si è conformato a ciò che la legge dice: i redditi non devono essere resi pubblici nelle modalità decise dall'amministrazione finanziaria. E sono certo che l'Agenzia delle Entrate lo farà».

Da dove viene questa sua convinzione? Ha parlato con il direttore dell'Agenzia, Massimo Romano, che è stato direttore generale del Comune di Bologna?

«Non c'è bisogno di parlare con il dottor Romano, basterebbe quello che scrive. E su un punto il direttore dell'Agenzia è chiarissimo: in un paese con 100 miliardi di evasione fiscale non si può pensare che non occorra un controllo sociale sui redditi».

Perché, qualcuno lo afferma?

“In questa vicenda finora si è guardato più alla forma che alla sostanza”

«Basta leggere le prese di posizione dei pretori di Bologna, ha detto il direttore per la legge della privacy, Ludiano Nigro. Ma in base a oggi si sarebbe affermo e dice che non sarebbe più pubblici. Ma così facendo, secondo me, si violava la legge che chiede ai Comuni di rendere pubbliche le dichiarazioni. Sa a che cosa era venuto arrivati negli ultimi anni?».

A che cosa?

«Al fatto che l'Agenzia delle Entrate scatenava che ai Comuni dovessero essere forniti elenchi dei contribuenti senza cifre. Le pare che la sostanza della legge potesse essere rispettata in questo modo?».

Il punto

I redditi

POVERISSIMI

Secondo le dichiarazioni sul 2004 11.501 lavoratori autonomi hanno presentato redditi medi da 16.089 a 300 euro (ovvero 150 euro l'anno) e 4.498 dei ristoranti

Le proteste

COMMERCIALISTI

Tra i più arrabbiati c'è la pubblicazione del Comune di Bologna della Repubblica Commercialisti (reddito medio 70 mila euro) che hanno presentato ricorso al garante della Privacy

Il verdetto

PRIVACY

Per il Garante della Privacy i giornali hanno il diritto di pubblicare le dichiarazioni dei redditi. Il Comune, però, non doveva dare "quegli" elenchi, ma chiedere di specifici al Fisco

«Appunto. Questo però sarebbe accaduto. Ma il Garante oggi conferma che i giornali possono pubblicare le dichiarazioni dei redditi. E aggiunge che i Comuni devono rendere pubblici gli elenchi forniti dall'Agenzia delle Entrate».

Nell'immediato il Comune come si comporterà?

«Risponderemo, ovviamente, la disposizione del Garante. Non sarà possibile che i giornali non di quegli elenchi che i Comuni hanno fornito. Ma in base a quel provvedimento cade un ostacolo alla pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi».

Vuol dire che quella del commercialisti potrebbe rivelarsi una vittoria di Pirrot?

«Penso di sì, che cosa succederà se l'Agenzia delle entrate ci fornirà gli elenchi con le cifre ai fini della pubblicazione? Quali argomenti ci potranno sostenere per impedire la diffusione prevista dalla legge?».